



•ALERT•

2 APRILE 2020

La cancellazione del Salone del Mobile 2020: la sorte dei contratti stipulati in vista dell'evento

È oramai stata ufficializzata la decisione di cancellare l'edizione 2020 del Salone del Mobile di Milano, il più grande evento internazionale del settore. La decisione produrrà **inevitabili conseguenze di tipo economico**, anche perché l'evento è uno dei principali motori per l'*export* delle imprese italiane del settore.

In questa sede, tuttavia, ci si occuperà di delineare per sommi capi gli **effetti della cancellazione sulla sorte degli innumerevoli contratti stipulati in vista della manifestazione** (locazione degli spazi, trasporto, appalto per l'allestimento, contratti d'opera professionale, di servizi di marketing), che si caratterizzano per il fatto di avere ad oggetto prestazioni in teoria ancora possibili, ma ormai divenute prive di utilità per la parte che deve riceverle.

Per verificare quali siano tali effetti, occorrerà innanzitutto esaminare i **testi dei contratti**, per verificare se essi contengano già regole convenzionali di ripartizione del rischio applicabili anche a questa fattispecie. Ove così non fosse, le soluzioni andranno ricercate nell'ambito dei rimedi offerti dal nostro ordinamento giuridico (a meno che i contratti non prevedano l'applicazione di un diritto straniero).

La soluzione che appare più confacente alla condizione attuale pare essere quella che conduce alla conclusione che tutti i contratti stipulati in funzione della realizzazione dell'evento Salone del Mobile debbano considerarsi inefficaci.

Ciò anzitutto in considerazione dell'operatività nel caso di specie della **"forza maggiore"**, la quale comporta come conseguenza la risolubilità dei contratti, applicabile in forza dei provvedimenti governativi d'emergenza.



Tuttavia, a livello teorico, l'istituto che appare perfettamente confacente alla condizione specifica sembra quello della **"presupposizione"**, che conduce a conclusioni del tutto analoghe.

COS'È LA PRESUPPOSIZIONE E COME INCIDE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO

La presupposizione è quella **situazione di fatto** (attuale o futura) che viene considerata dalle parti come **presupposto determinante ai fini della conclusione del contratto**, al punto che il suo venir meno per fatto indipendente dalla volontà delle parti provoca lo scioglimento del contratto medesimo.

L'esempio classico di presupposizione si ha nell'affitto di un balcone a Siena, per il giorno del palio. Se per qualsiasi motivo, ovviamente esterno alla volontà delle parti, il palio viene annullato, ci si può sciogliere dal contratto per effetto del mancato verificarsi dell'evento - presupposto dell'adempimento (ancorché non espressamente pattuito).

L'effettiva realizzazione dell'evento "Salone del Mobile" pare indubbiamente essere la presupposizione sottostante a tutti i contratti stipulati in funzione dell'evento medesimo. La mancata realizzazione dell'evento provoca dunque un mutamento dell'assetto degli interessi delle parti tale per cui la prestazione oggetto del contratto (pur non divenendo impossibile) diviene senz'altro inutile.

Il rimedio conseguente al verificarsi di questa situazione è, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la **risoluzione del contratto**. Con la risoluzione, il contratto viene meno con effetti retroattivi, per cui si considererà come mai concluso.



Si procederà, quindi, a chiarire quali sono gli effetti derivanti dalla risoluzione del contratto con riguardo alle prestazioni già anticipate e alle spese già sostenute, affinché di esse si tenga conto anche, eventualmente, ai fini di una negoziazione finalizzata a una **risoluzione consensuale** di tali contratti, nella prospettiva di evitare il ricorso al tribunale.

LA SORTA DELLE PRESTAZIONI “ANTICIPATE”: GLI ACCONTI SUL PREZZO E LA CAPARRA CONFIRMATORIA

Considerata l'efficacia retroattiva della risoluzione, non paiono sussistere dubbi circa il fatto che **gli acconti sul prezzo** eventualmente versati prima del verificarsi dell'evento risolutivo **debbono essere restituiti**, essendo venuto meno il titolo in forza del quale gli stessi erano stati versati.

Per quanto concerne, invece, la sorte della **caparra confirmatoria**, il discorso si fa più articolato. La caparra, ricordiamo, è la somma di denaro data da una parte all'altra al momento della conclusione del contratto, somma che (i) in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta, e (ii) in caso di inadempimento, consente al contraente adempiente che l'ha ricevuta, di trattenerla, mentre lo obbliga, se inadempiente, alla corresponsione del doppio all'altra parte.

Quindi, nella prima ipotesi la caparra ha essenzialmente la funzione di un anticipo, mentre nella seconda ipotesi ha il ruolo di risarcimento forfetario del danno.

Tuttavia, considerato che nella fattispecie esaminata l'inadempimento non è imputabile ad alcuna delle parti, si ritiene che la caparra **debba essere restituita**, in ragione del venir meno del contratto cui è funzionale.

LA SORTA DELLE SPESE E DEI COMPENSI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI GIÀ EFFETTUATE E PREORDINATE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Se una parte, in vista dell'esecuzione del contratto, abbia già sopportato costi vivi o compiuto attività preparatorie o addirittura iniziato l'esecuzione, il sistema della retroattività degli effetti della risoluzione appare iniquo, perché imporrebbe che chi abbia affrontato spese, sostanzialmente, le tenga a proprio carico (salvo che non abbiano costituito di per sé una fonte di utilità per la controparte).

Si precisa che il problema non sussiste con riguardo ai contratti ad esecuzione continuata o periodica (ad es. contratti di somministrazione) in cui, per legge, sono fatte salve le prestazioni già eseguite, il che costituisce già una forma di compensazione sia dell'esecuzione sia dell'attività preparatoria svolta.

Per gli altri tipi di contratto, nasce l'esigenza di temperare gli effetti retroattivi della risoluzione con l'esigenza di tenere indenne la parte che, confidando nella esecuzione del contratto, abbia già affrontato spese ed eseguito parte delle prestazioni.

Sarebbe auspicabile, in questi casi, una forma di compensazione per le spese e per gli esborsi sopportati da tale parte, non arrivando ad includervi il lucro cessante, essendo iniquo che questa debba sopportare per intero il costo della sopravvenienza.

Tuttavia, il sistema delle norme sull'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta sembra indicare una preferenza normativa per l'imputazione al debitore di tutte le cause di impossibilità rientranti nella sua sfera di controllo o di influenza, anche in mancanza di una sua colpa.

L'art. 1463 cod. civ., infatti, nello stabilire lo scioglimento retroattivo del contratto senza risarcimento del danno, pone a carico della parte creditrice il rischio della prestazione divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore, e a carico della parte debitrice il rischio della controprestazione, che cessa di esserle dovuta. Il che significa che, di fronte ad un'impossibilità non imputabile «di ricevere», tutti i costi, le spese, gli esborsi (**danno emergente**) così come ogni aspettativa di concreto lucro dell'affare (**lucro cessante**) restano a carico del debitore.

Un discorso a parte va fatto per il contratto d'opera professionale e per il contratto di appalto.

Nel **contratto d'opera professionale**, l'art. 2228 cod. civ. prevede che, se l'esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto a un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

Una regola simile la si ritrova nell'ambito del **contratto di appalto**, laddove l'art. 1672 cod. civ. prevede che «*se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera*».

Le norme fanno espresso riferimento alla necessità che il compenso sia rivolto non solo alle spese sostenute, ma anche al mancato guadagno. Un tale "compenso" è tuttavia strettamente connesso e limitato dalla "utilità" della prestazione; se quanto eseguito risulta "inutile" per il committente, nulla è dovuto al prestatore d'opera o all'appaltatore.

CONCLUSIONI

- I contratti stipulati in funzione del Salone del Mobile, visto l'annullamento dell'evento, possono essere risolti, essendo venuta meno l'utilità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto;
- occorrerà innanzitutto esaminare i testi contrattuali per verificare se essi contengano già clausole di ripartizione del rischio che possano ritenersi analoghe alla situazione verificatasi. In difetto, si applicheranno le regole generali;
- la risoluzione del contratto opera solo a seguito di un accertamento giudiziale; tuttavia le parti, preso atto della situazione contingente, possono convenire una risoluzione consensuale;
- la risoluzione legale ha effetti retroattivi mentre gli effetti di quella consensuale vengono stabiliti dalle parti;
- chi ha già versato acconti sul prezzo e caparre confirmatorie ha diritto a riceverne la restituzione;
- nei contratti a prestazioni periodiche e continuative, la parte che ha già eseguito parte delle prestazioni ha diritto a ricevere il compenso relativo alle stesse, oltre al rimborso delle spese;
- nei contratti di opera professionale e nei contratti di appalto, il professionista e l'appaltatore hanno diritto al rimborso delle spese nonché al compenso per l'attività svolta, nei limiti in cui essa è utile al committente;
- negli altri tipi di contratti, i costi, le spese, gli esborsi (**danno emergente**) così come ogni aspettativa di concreto lucro dell'affare (**lucro cessante**) restano a carico del debitore.

CONTATTI

Angela Petrosillo

angela.petrosillo@lcalex.it

Gian Paolo Coppola

gianpaolo.coppola@lcalex.it

